



COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO

Provincia di CROTONE

Via San Rocco – Tel. 0962-53764 Fax 0962-53018

www.comune.sanmauromarchesato.kr.it

e-mail: uffragioneriasanmauro@hotmail.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.- FINANZIARIA E PERSONALE

Determinazione n. 3 del 16/01/2019

OGGETTO: Concessione periodo di aspettativa non retribuita per motivi di lavoro al lavoratore di Pubblica Utilità Bossa Anna Maria ai sensi dell'art. 13 regolamento LSU-LPU periodo dal 29/10/2018 al 25/11/2018 – Dal 26/11/2018 al 22/12/2018- Dal 23/12/2018 al 10/6/2019.

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 549 del 17/02/2017 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile dell'area amministrativa- finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTE le richieste presentate:

In data 02/11/2018 prot. n. 4270;

In data 27/11/2018 prot. n. 4629;

In data 28/12/2018 prot. n. 4971 e 07/01/2019 prot. n. 36, dalla sig.ra **Bossa Anna Maria**, nata a San Mauro Marchesato il 02/12/1972, EX LPU contrattualizzata a tempo determinato n. 26 ore settimanali del Comune di San Mauro Marchesato con profilo professionale di operaia polifunzionale, cat. A1, per la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita dal 29/10/2018 al 10/06/2019 per motivi di lavoro indicati nelle suddette richieste;

Premesso che la sig.ra **Bossa Anna Maria** ha usufruito dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita per motivi di lavoro:

- dal 29/10/2018 al 31/12/2018 – mesi 2 e gg 3;

- dal 01/01/2019 al 10/06/2019 – mesi 5 e gg 10;

che con deliberazioni di G.C. n. 61 del 27/12/2017 ad oggetto "Proroga attività LSU-LPU al 31/12/2018" e n. 01 del 02/01/2019 "Proroga attività LSU-LPU al 30/04/2019", si prende atto della nota della Giunta Regionale della Calabria prot. n. 438380 del 31/12/2018 che proroga le attività di LSU – LPU al 30/04/2019;

Visto il sopracitato art. 13 del regolamento **LSU – LPU**, che testualmente recita:

"il lavoratore socialmente utile e di pubblica utilità può chiedere all'Ente un periodo di aspettativa per motivi familiari, personali e di lavoro. Il periodo di sospensione è autorizzato, previo parere del Responsabile di Area nella quale opera il **LSU – LPU** interessato, con determina del Responsabile del Servizio Risorse Umane e viene concesso qualora non pregiudichi l'attuazione dell'attività e comporta la sospensione dell'assegno e dell'eventuale integrazione. L'autorizzazione è comunicata dall'ufficio Risorse Umane agli Uffici INPS e alla Regione Calabria Dipartimento 7 – Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, i quali provvedono agli atti di loro competenza. La sommatoria di aspettativa fruibile dal lavoratore non può

superare i 12 mesi da calcolarsi nell'arco di un triennio ove prorogate le attività socialmente utili e di pubblica utilità per un tale periodo. Nell'ipotesi di richiesta di sospensione per motivi di lavoro, al fine di favorire lo svuotamento del bacino dei LSU – LPU, il limite di sospensione massima concedibile previsto al precedente comma, non si applica. Il lavoratore nella richiesta di sospensione inoltrata all'Amministrazione Comunale, dovrà specificare, con apposita autocertificazione, la nuova attività nella quale sarà impegnato. Il lavoratore, al rientro dal periodo di sospensione, dovrà produrre valida attestazione comprovante l'attività lavorativa svolta nel periodo di sospensione”;

Preso atto che, dall'esame degli atti in possesso del Servizio Personale, il lavoratore di pubblica utilità sopracitato, non ha usufruito di alcun periodo di aspettativa non retribuita nel triennio precedente;

Rilevato che il periodo trascorso in aspettativa non è retribuito e non è utile ai fini della maturazione delle ferie, non è computato nell'anzianità di servizio, non maturano gli effetti relativi alla tredicesima mensilità, non è in alcun modo valutabile ai fini dell'indennità fine servizio né ai fini pensionistici;

Ritenuto di accogliere le richieste avanzate dal lavoratore di pubblica utilità **Bossa Anna Maria** della durata di mesi 7 e gg 13 a decorrere dal 29/10/2018 al 10/06/2019;

Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 13 del Regolamento LSU –LPU;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1. Fare proprio quanto descritto in narrativa;
2. Di accogliere, per i motivi su espressi, la richiesta presentata dal lavoratore di pubblica utilità **Bossa Anna Maria**, e di concedere allo stesso il periodo di aspettativa non retribuito, per motivi di lavoro dal 29/10/2018 al 10/06/2019, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento LSU – LPU;
3. Di dare atto che il periodo trascorso in aspettativa non è retribuito e non è utile alla maturazione delle ferie, non è computato nell'anzianità di servizio, non maturano gli effetti relativi alla tredicesima mensilità, non è in alcun modo valutabile ai fini dell'indennità fine servizio né ai fini pensionistici;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'INPS e alla Regione Calabria Dipartimento 7 – Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
5. Dare atto che il presente atto non viene trasmesso all'Area II – Economico Finanziario per l'apposizione del Visto come Previsto dall'art. 151 del T.U.E.L. in quanto non necessita di alcun impegno di spesa;

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Vittoria Barone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line al n. _____ del _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Dott.ssa Vittoria BARONE
